



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania**

Servizio Tecnico Sicurezza e Difesa Portuale
email: catania@guardiacostiera.it - 1530 Emergenza in mare

ORDINANZA N° 110/2011

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUMIGAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI
GRANAGLIE ALLA RINFUSA
PORTO DI CATANIA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- VISTO:** il Regio decreto 09 Gennaio 1927, n. 147, recante "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici" e successive modificazione ed integrazioni;
- VISTO:** Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge 5 giugno 1962, n. 616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" come vigente;
- VISTO:** il D.P.R. 08 novembre 1991, n. 435;
- VISTA:** la Legge 23 maggio 1980, n. 313 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1 novembre 1974 e successive modifiche (SOLAS 1974/1978);
- VISTE:** le norme del capitolo VI e VII della SOLAS 74/78 e successive modifiche, ed in particolare per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991 e nel Codice Internazionale per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.34 (XI) del 15 novembre 1979, come emendato;
- VISTO:** il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e successive modifiche, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
- VISTO:** il Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 271;
- VISTO:** il Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485, con particolare riferimento all'Art. 25 dello stesso decreto, il quale detta precisi obblighi a carico del datore di lavoro circa le precauzioni da adottare nei confronti dei lavoratori che effettuano operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;
- VISTO:** il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ILO, alla sua 287^a sessione nel giugno 2003;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 dicembre 2004 recante, recepimento della Direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure

armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”;

VISTA: la Circolare prot. n° 86/54116/II-3^A in data 26.04.2005 Serie: merci pericolose n° 15/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio II, Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2004 – Procedure amministrative per il trasporto marittimo di contenitori fumigati – Fumigated units, UN 3359, Classe 9 IMDG Code”;

VISTO: il Decreto Dirigenziale 1036/2006 emanato il 9 ottobre 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

VISTO: il Decreto Dirigenziale 125/2007 emanato l'8 febbraio 2007 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante modificazioni al Decreto 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 in data 30 novembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco”;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff. 30 aprile n° 101) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA: la L.R. dell'Assemblea regionale siciliana 03 novembre 1993, n. 30 “Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO: il Decreto dell'Assessorato alla Sanità della Regione siciliana n. 13306 in data 18 novembre 1994 circa le attribuzioni del Sindaco e le competenze del servizio di igiene e sanità pubblica;

VISTA: la Circolare IMO n° MSC.1/Circ. 1264 in data 27.05.2008 “Recommendation on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo transport units”;

VISTA: la Risoluzione MSC 269(85) – Annesso 2 – che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa;

VISTA: la Direttiva CEE/CEEA/CE n. 39 del 08 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

VISTA: la Direttiva 2006/15/CE del 07 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori limite indicativi in attuazione della direttiva 98/24/CE e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE;

VISTA: la Circolare titolo Sicurezza della Navigazione Serie Merci Pericolose n. 24/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la quale vengono impartite le linee guida per l'applicazione della Risoluzione MSC 269(85) – Annesso 2;

VISTA: la nota di questa Capitaneria di Porto prot. n. 02.02.02/38929 in data 17 ottobre 2010;

VISTO: il verbale della riunione tenutasi presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Catania in data 16 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati analizzati gli aspetti problematici connessi con l'attività di fumigazione a bordo di navi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la normativa locale relativa al trasporto, al carico e allo scarico di merci soggette a fumigazione ed, in generale, delle granaglie nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania anche alla luce del costante

aggiornamento della normativa di riferimento nazionale ed internazionale nonché delle nuove esigenze dettate dal traffico commerciale del Porto di Catania.

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le norme contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le navi, di qualsiasi stazza e bandiera, che intendano approdare nel Porto di Catania o in uno dei porti del Circondario Marittimo di Catania ovvero ancorare nella Rada di Catania.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai soli fini della presente Ordinanza si intenda:

- a) *International Grain Code (GC)*: l'*International code for the safe carriage of grain in bulk*, il codice adottato dall'Organizzazione marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
- b) *IMSBC: International Code for Safe Carriage of Solid in Bulk*, il codice adottato con la Risoluzione MSC. 269 (85) – Annesso 2 – che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa;
- c) *gas tossici*: quelli definiti dall'articolo 1 del R.D. 09 gennaio 1927, n. 147 di cui si riporta stralcio: "a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova sia allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas od vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al suo potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza della pubblica incolumità;
- d) *gas tossici riconosciuti*: i gas tossici di cui all'elenco dei gas tossici di cui all'elenco allegato al R.D. 09 gennaio 1927, n. 147;
- e) *impiego di gas tossici*: quello definito dall'articolo 3 del R.D. 09 gennaio 1927, n. 147 di cui si riporta stralcio: "la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salvo le eccezioni di cui al titolo III cap. I, come la loro custodia o conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costruiti ed il loro deposito";
- f) *valori limite di sicurezza*: percentuali di sostanze nocive inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento in particolare alla Direttiva 2006/15/CE del 07 febbraio 2006 ed ad ogni ulteriore modifica o aggiornamento ovvero norma di recepimento maggiormente restrittiva;
- g) *fumigazione*: impiego di gas tossici riconosciuti a scopi pesticidi o insetticidi;
- h) *fumigazione persistente in transito*: la fumigazione mediante l'utilizzo di gas tossici delle stive del carico e dei container effettuata in modo tale che la percentuale di gas tossici presenti nei locali sottoposti a fumigazione rimanga superiore ai valori limiti di sicurezza per un tempo successivo al tramonto del sole del giorno di effettuazione delle operazioni di immissione dei gas tossici o di prodotti che rilascino gas tossici;
- i) *responsabile delle operazioni di fumigazione o fumigator in charge*: il direttore tecnico individuato dall'art. 6 comma 4 del R.D. 147/1927.

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. E' fatto obbligo a tutti i Comandi di bordo e/o Agenti Marittimi Raccomandatari di nave che trasporti merce e container che sono stati sottoposti a fumigazione e non siano stati

preventivamente bonificati di comunicare a questa Autorità Marittima, con almeno 48 ore di anticipo sul previsto orario di ingresso in porto o di ancoraggio alla fonda in rada ovvero con immediatezza se il viaggio ha durata inferiore alle 48 ore, il previsto arrivo in porto, avendo cura di specificare:

- a) il tipo e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione;
- b) la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico;
- c) il possesso a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese nonché in lingua comprensibile per l'equipaggio;
- d) orari e posizioni durante le quali sia stata eventualmente compiuta la ventilazione del container;
- e) orari e posizioni durante le quali sia stata eventualmente compiuta la ventilazione del carico.

2. Accertata la regolarità della suddetta documentazione, si procederà in base a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della presente Ordinanza.

Art. 4

(Documentazione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto Dirigenziale 1036/2006 del 09.10.2006, i comandanti di tutte le navi che trasportano granaglie – così come definite dall'*International Code for safe carriage of grain in bulk* – devono fornire alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Catania ed a un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Catania, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto della nave ovvero senza indugio se il viaggio ha durata inferiore alle 48 ore, apposita dichiarazione dalla quale risulti:

- a) nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave sia al corrente dell'avvenuta fumigazione: il tipo, quantità e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione, data e ora della fumigazione, la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico, il possesso a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese nonché in lingua comprensibile per l'equipaggio, l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada e nel porto di Catania per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio;
- b) l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada e nel porto di Catania, nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave non abbia la certezza che la merce non ha subito, in nessuna fase del trasporto, processi di fumigazione;
- c) che non è presente nelle stive alcuna percentuale di sostanza tossica, come rilevato da idonea strumentazione di bordo, nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave abbia la documentata certezza che la merce trasportata non ha subito, in nessuna fase del trasporto (anche precedente all'imbarco, compresa la fase di stoccaggio nei silos), alcun processo di fumigazione con sostanze tossiche e qualora la nave sia in possesso di idoneo strumento di rilevazione delle sostanze tossiche ed abbia potuto effettuare i necessari rilievi.

Art. 5

(Verifiche da parte dei consulenti chimici di porto)

1. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà essere effettuata – su incarico del Comando di bordo anche tramite l'Agenzia raccomandataria – una verifica da parte di un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Catania ai fini del rilascio di un "certificato di non pericolosità" relativo allo stato delle stive contenenti il carico onde procedere alla apertura delle stesse. Tale certificazione dovrà essere rilasciata soltanto qualora la concentrazione del prodotto fumigante residuo rilevato nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza, come individuati dalle vigenti normative in materia, nonché della Direttiva 2006/15/CE del 07 febbraio 2006 ed ad ogni ulteriore modifica o aggiornamento ovvero norma di recepimento

maggiormente restrittiva.

2. In caso contrario, il consulente chimico di Porto comunicherà con immediatezza all'Autorità Marittima l'esito degli accertamenti fornendo apposita attestazione (da notificare, a cura dell'agenzia marittima, all'impresa portuale) contenente le opportune prescrizioni a carico del comando nave. Il consulente chimico di porto avrà cura di verificare la corretta osservanza ed efficacia delle prescrizioni utili a eliminare ogni rischio per la salute. Il "certificato di non pericolosità" potrà, di seguito, essere rilasciato solo a seguito dell'accertamento che il prodotto fumigante residuo nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza.
3. Per motivi di sicurezza, tutte le operazioni di verifica da parte del Consulente Chimico di Porto dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima da parte del Comando Nave/Agenti Marittimi/Consulente Chimico.
4. L'asportazione dei residui non esausti dalle stive del carico potrà essere svolta esclusivamente da apposita impresa certificata nel settore ai sensi della vigente normativa e di volta in volta autorizzata da questa Autorità Marittima ai sensi del R.D. 147/1927. La stessa dovrà essere preventivamente iscritta ai registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. I residui asportati, debitamente sigillati, saranno conferiti alla ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti portuali per il successivo conferimento in discarica autorizzata.
5. A cura dei Comandi Nave/Agenti Marittimi Raccomandatori dovrà essere conservata copia del formulario, debitamente compilato e vistato, relativo allo smaltimento dei suddetti residui in discariche autorizzate.
6. Le operazioni di movimentazione del carico avranno inizio dopo il rilascio del Nulla Osta dell'Autorità Marittima, previa acquisizione del "certificato di non pericolosità" che potrà contenere, a seconda del caso, eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza da seguire nel corso delle operazioni stesse.
7. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni del Comando Nave, della scheda di sicurezza e di pericolosità del prodotto e della verifica effettuata a bordo, per quanto attiene in particolare alle caratteristiche di distribuzione del prodotto tossico all'interno del carico, il Consulente Chimico di porto intervenuto valuterà se risulti opportuno sottoporre il carico ad ulteriori verifiche nel corso delle operazioni, avendo cura e responsabilità di informare di tale circostanza la Capitaneria di Porto, il Comando di bordo, l'Agenzia raccomandataria e l'impresa portuale.
8. In ogni caso se nel corso delle operazioni di sbarco dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le stesse dovranno essere immediatamente sospese in attesa dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, come certificate dal Consulente Chimico intervenuto, e dovrà essere informata la Capitaneria di Porto di Catania.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente le operazioni di movimentazione del carico potranno avere avvio dopo l'avvenuto ormeggio dell'unità, salvo parere contrario espresso dal consulente chimico di porto, come valutato dalla Capitaneria di Porto di Catania.
10. L'Autorità Marittima, a seconda delle valutazioni esperite caso per caso, potrà comunque disporre controlli a campione con l'ausilio di uno dei consulenti chimici di porto volti a monitorare lo stato delle stive.
11. Se durante tali verifiche dovessero rilevarsi la presenza di gas tossici in quantità superiori

ai limiti di sicurezza ovvero situazioni difformi da quanto dichiarato nelle dichiarazioni di cui all'art. 4 commi a), b) e c), le operazioni dovranno immediatamente essere sospese e le eventuali violazioni accertate saranno perseguite ai sensi della normativa vigente, anche in relazione al contenuto delle dichiarazioni fatte dal Comando Nave, inoltre ogni costo connesso alle perizie compiute dal consulente chimico di porto saranno a carico dell'armatore della nave.

12. In ogni caso – in tutte le ipotesi sopra considerate – il Comandante dell'unità, prima, durante ed al termine delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà porre in essere ogni ulteriore accorgimento dettato dalla propria esperienza professionale, dalla conoscenza della nave e dalla migliore arte marinaresca – anche alla luce dei suggerimenti del consulente chimico di porto – volto a scongiurare eventuali rischi direttamente o di riflesso connessi con la presenza della sostanza a bordo.

Art. 6

(Disposizioni per i container sottoposti a fumigazione)

1. I container sottoposti a fumigazione rientrano nella classe 9 (UN 3959) dell'IMDG Code. Detti contenitori, sono quindi, soggetti sia alle specifiche norme dettate dal predetto Codice, che alle procedure amministrative per l'imbarco/sbarco merci pericolose previste dalle vigenti normative in materia.
2. Sul documento di trasporto che accompagna il contenitore fumigato dovranno essere sempre riportate le informazioni prescritte dal codice IMDG per le "Fumigated units" (tipo e quantità di fumiganti usati, data e ora della fumigazione, ecc.) Nel caso il contenitore fumigato contenga merci classificate pericolose (la classe 9 è attribuita per la possibile presenza di gas tossici a seguito di fumigazione), il predetto documento dovrà contenere altresì le indicazioni previste dal "Multimodal Dangerous Goods Form".
3. I contenitori fumigati e sottoposti ad adeguata ventilazione, tale da garantire che all'interno degli stessi non permanga una concentrazione pericolosa di gas, non sono considerati merci pericolose.
4. E' vietata nel porto di Catania (anche all'interno delle aree in concessione) l'apertura di container fumigati e non ventilati e di container fumigati e ventilati nell'ipotesi in cui vi siano fondati dubbi sulla presenza all'interno del container di residui attivi della fumigazione senza il preventivo rilascio del Certificato di non pericolosità rilasciato da uno dei consulenti chimici di porto.
5. Per motivi di sicurezza, tutte le operazioni di verifica da parte dei consulenti chimici di porto dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima da parte del Comando Nave / Agenti Marittimi / Consulente Chimico.
6. L'asportazione dei residui non esausti dai container potrà essere svolta esclusivamente da apposita impresa certificata nel settore ai sensi della normativa vigente e, di volta in volta, autorizzata da questa Autorità Marittima ai sensi del R.D. 147/1927. La stessa dovrà essere preventivamente iscritta ai registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. I residui asportati, debitamente sigillati, saranno conferiti alla ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti portuali per il successivo conferimento in discarica autorizzata.
7. A cura dei Comandi Nave / Agenti Marittimi Raccomandatari dovrà essere mantenuta copia

del formulario, debitamente compilato, relativo allo smaltimento dei suddetti residui in discariche autorizzate.

Art. 7

(Operazioni di fumigazione a bordo di navi)

1. Chiunque intenda utilizzare gas tossici allo scopo di effettuare operazioni di fumigazione a bordo di navi ormeggiate o ancorate alla fonda nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania dovrà essere, di volta in volta, autorizzato da questa Autorità Marittima sulla base di quanto disposto dall'art. 41 del R.D. 09 Gennaio 1927, n° 147.
2. Sulle navi presenti nel porto e nel Circondario Marittimo di Catania è consentita la fumigazione solo nelle stive, negli spazi destinati al carico e nei container imbarcati su navi da carico. L'eventuale fumigazione in spazi diversi per esigenze di sanificazione e derattizzazione certificate potrà essere valutata dall'Autorità Marittima.
3. Possono ottenere la licenza all'utilizzo di gas tossici per fumigazione solo ed esclusivamente le ditte in possesso di idonea autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927 e preventivamente iscritte nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione.
4. Le operazioni di fumigazione possono essere svolte solo ed esclusivamente nelle ore comprese tra l'alba ed il tramonto del sole.
5. nel porto di Catania non è consentito, in alcun modo, effettuare la ventilazione di locali sottoposti a fumigazione o contenenti per qualsiasi ragione gas tossici. La Capitaneria di Porto di Catania valuterà eventuali operazioni di ventilazione di locali sottoposti a fumigazione o contenenti gas tossici di navi alla fonda in rada definendo i criteri minimi di sicurezza.

Art. 8

(Operazioni di fumigazione in transito delle stive del carico e dei container)

1. Per fumigazione in transito, ai fini della presente ordinanza, si intende lo svolgimento di attività di fumigazione, esclusivamente all'interno di stive destinate al carico o container, effettuate in modo tale che il rilascio dei gas tossici continui oltre il tramonto del giorno di avvio delle operazioni o dopo la partenza della nave.
2. Le operazioni di fumigazione in transito sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1 della presente ordinanza secondo le procedure indicate al seguente art. 9.
3. Le operazioni di fumigazione in transito devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Circolare dell'IMO MSC.1/Circ.1264 del 27 maggio 2008 e successive modificazioni o integrazioni, delle disposizioni impartite dalla presente ordinanza o, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Catania, nonché delle norme dettate dallo stato di bandiera della nave.
4. Le operazioni di fumigazione in transito devono essere svolte in modo tale che, al termine delle operazioni, atteso il tempo necessario affinché – sulla base delle caratteristiche chimico fisiche del prodotto utilizzato – la quantità di gas raggiunga un sufficiente livello di alta concentrazione tale da permettere l'effettuazione dei rilievi, non vi siano fuoriuscite dalle stive del carico o dai container sottoposti a fumigazione. L'accertamento della tenuta stagna dei locali potrà essere svolto dal responsabile della fumigazione/direttore tecnico dotato di proprio idoneo e certificato strumento di rilevazione contestualmente ad un membro dell'equipaggio, specificamente addestrato in ottemperanza alle norme dello stato di bandiera della nave, anch'esso dotato di idoneo proprio e certificato strumento di rilevazione. Degli esiti di tale verifica il responsabile della fumigazione/direttore tecnico fornirà alla Capitaneria di Porto

dettagliata relazione in lingua italiana, inglese e, ove praticabile, nella lingua di lavoro della nave, controfirmata dal Comandante della nave.

5. Qualora la verifica di cui al comma precedente non sia possibile nei modi prescritti dal presente articolo, la stessa dovrà essere eseguita da un consulente chimico di porto che, al termine, fornirà alla Capitaneria di Porto dettagliata relazione in lingua italiana, inglese e, ove praticabile, nella lingua di lavoro della nave, controfirmata dal Comandante della nave.

Art. 9

(Licenza di utilizzo di gas tossici a bordo di navi)

1. Una ditta di cui all'art. 7 comma 3 della presente ordinanza che intenda effettuare la fumigazione a bordo di navi da carico dovrà avanzare istanza alla Capitaneria di Porto di Catania in orario d'ufficio e comunque entro e non oltre 12 ore prima dell'inizio delle operazioni. Eventuali deroghe a detto termine saranno valutate ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto di Catania. L'istanza, avanzata in conformità alle vigenti norme sul bollo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art. 40 numero 1 del R.D. 147/1927, dalla quale risulti: che esso assume piena ed intera responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 del R.D. 147/1927 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che saranno prescritte;
 - b) Dichiarazione del direttore tecnico identificato dall'art. 8 del R.D. 147/1927 ed indicato nell'autorizzazione di cui al medesimo art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti:
 - i. Che in ciascuno dei locali della nave per i quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il comandante della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, redatta nella lingua di lavoro usata a bordo della nave e, quando non in inglese, in traduzione ufficiale in italiano e che sarà allegata all'istanza, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante l'utilizzazione del gas;
 - ii. ~~Dettagliata relazione su quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas.~~ Detta relazione potrà essere sottoposta in ogni momento, da parte dell'Autorità Marittima, a valutazione del Servizio di igiene e sicurezza del lavoro dell'ASP competente e del consulente chimico di porto;
 - iii. Il personale addetto all'impiego dei gas tossici è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta e certificata efficacia e pronti ed idonei per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica e/o fisico chimica dei gas utilizzati, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'emergenza approvata dall'Amministrazione competente;
 - c) Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni impartite a norma dell'art. 68 del R.D. 147/1927 e delle ulteriori prescrizioni derivanti da successive norme di legge, dalla presente ordinanza, nonché dalle prescrizioni eventualmente imposte dall'organo sanitario di vigilanza e dal consulente chimico di porto;

d) Copia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927;

e) Copia della licenza per il trasporto di gas tossici di cui all'art. 23 del R.D. 147/1927.

2. Una ditta di cui all'art. 7 comma 3 della presente ordinanza che intenda effettuare operazioni di fumigazione in transito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della presente ordinanza, dovrà avanzare istanza alla Capitaneria di Porto di Catania in orario d'ufficio e comunque entro e non oltre 12 ore prima dell'inizio delle operazioni. Eventuali deroghe a detto termine saranno valutate ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto di Catania. L'istanza, avanzata in conformità alle vigenti norme sul bollo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

f) Dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art. 40 numero 1 del R.D. 147/1927, dalla quale risulti: che esso assume piena ed intera responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 del R.D. 147/1927 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che saranno prescritte;

g) Dichiarazione del direttore tecnico identificato dall'art. 8 del R.D. 147/1927 ed indicato nell'autorizzazione di cui al medesimo art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti:

i. Che in ciascuno dei locali della nave per i quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il comandante della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, redatta nella lingua di lavoro usata a bordo della nave e, quando non in inglese, in traduzione ufficiale in italiano e che sarà allegata all'istanza, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante l'utilizzazione del gas;

ii. Dettagliata relazione su quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas. Detta relazione potrà essere sottoposta in ogni momento, da parte dell'Autorità Marittima, a valutazione del Servizio di igiene e sicurezza del lavoro dell'ASP competente e del consulente chimico di porto;

iii. Il personale addetto all'impiego dei gas tossici è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta e certificata efficacia e pronti ed idonei per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica e/o fisico chimica dei gas utilizzati, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'urgenza approvata dall'Amministrazione competente;

h) Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni impartite a norma dell'art. 68 del R.D. 147/1927 e delle ulteriori prescrizioni derivanti da successive norme di legge, dalla presente ordinanza, nonché dalle prescrizioni eventualmente imposte dall'organo sanitario di vigilanza e dal consulente chimico di porto;

i) Checklist prevista dalla Appendix 3 alla Circolare dell'IMO MSC.1/Circ.1264 debitamente compilata e firmata dal fumigatore/responsabile tecnico e dal comandante della nave;

j) Copia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927;

k) Copia della licenza per il trasporto di gas tossici di cui all'art. 23 del R.D. 147/1927, per le ipotesi per cui è prevista.

3. La Capitaneria di Porto, vista la completezza dell'istanza, valuterà a suo insindacabile

giudizio l'opportunità di rilasciare la licenza di utilizzo dei gas tossici a bordo di navi.

4. Allo scopo di effettuare le valutazioni necessarie per il rilascio della licenza di cui al precedente comma, la Capitaneria di Porto si avvarrà del parere di carattere sanitario fornito dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, nonché, qualora ritenuto necessario, del parere dei Vigili del Fuoco e del parere fornito da un consulente chimico di porto.

Art. 10

(Disposizioni sulle condizioni per l'utilizzazione dei gas tossici)

1. Le operazioni di fumigazione possono essere svolte solo ed esclusivamente dal personale abilitato ai sensi del R.D. 147/1927 elencato nell'istanza intesa ad ottenere la licenza di utilizzo. Nessuna deroga è consentita a tale obbligo. Al titolare della licenza è consentito avvalersi, sotto la propria responsabilità, e solo e soltanto prima dell'avvio delle operazioni di fumigazione o dell'uso – in qualsiasi forma – di gas tossici o sostanza che possano rilasciare gas tossici, di personale di bordo a seguito di espresso consenso del comandante della nave. Tale personale non abilitato potrà essere impiegato solo ed esclusivamente per lo svolgimento di lavori di preparazione dei locali da sottoporre a fumigazione.
2. le operazioni di fumigazione e di impiego, in qualsiasi forma, di gas tossici non potranno essere iniziate dal titolare della licenza o dal responsabile tecnico se:
 - a. i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli soprastanti nonché quelli per cui ne viene fatta prescrizione, non sono stati completamente evacuati e dagli stessi non sono stati rimossi tutti i materiali che potrebbero assorbire i gas tossici;
 - b. i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione non siano stati completamente sigillati in modo da impedire, per qualsiasi via, fughe di gas tossico, ivi comprese le tubazioni, le fessure di qualsiasi genere, le crepe, le condotte di areazione, le tubazioni di passaggio delle condutture elettriche o idrauliche ed altro;
 - c. all'interno dei locali nei quali deve essere eseguita l'operazione ed in quelli adiacenti, sottostanti o soprastanti vi siano fonti di ignizione o di calore ovvero siano presenti sostanze che a contatto con il gas utilizzato possano produrre reazioni esplosive o esotermiche ovvero prodotti pericolosi, corrosivi o instabili;
 - d. dai locali nei quali deve essere eseguita l'operazione non sono state rimosse le bevande o le sostanze alimentari;
 - e. non sono stati apposti ad una distanza ampiamente sicura dai locali nei quali verrà utilizzato il gas tossico, sulle porte esterne, i boccaporti ed ogni altro tipo di accesso cartelli fissati solidamente recanti il segnale di cui all'appendix 2 della MSC.1/Circ. 1264 nonché la dicitura in caratteri tipografici maiuscoli e dell'altezza di almeno 10 (dieci) centimetri, la scritta:

- PERICOLO DI MORTE -

INGRESSO PROIBITO

accompagnata dai simboli che rappresentino il pericolo di morte. Tale scritta, delle medesime dimensioni, dovrà essere riprodotta anche in inglese e nella lingua di lavoro usata a bordo della nave. I cartelli di pericolo con la specifica indicazione connessa al divieto di apertura dovranno essere apposti anche sulle valvole esterne ai locali soggetti a fumigazione che sono connesse a impianti, di qualsiasi genere, che permettono il collegamento con detti locali.

- f. non siano stati apposte, in modo ed alla distanza opportuni, apposite barriere, quali nastri a bande bianche e rosse, funi, crociere di legno o similari, a limitazione dell'accesso nelle aree circostanti i locali soggetti a fumigazione;
 - g. non sia stata assicurata, preventivamente, la perfetta efficienza ed utilizzo di tutti gli strumenti di protezione individuale nonché la pronta disponibilità in prossimità dei locali di un numero di autorespiratori aggiuntivi, corredati di maschera dotata di idoneo filtro e bombola contenente aria compressa ad una pressione non inferiore a 200 atm, sufficienti per tutte le persone impegnate nelle operazioni di fumigazione più ulteriori due;
 - h. non sia presente all'esterno dei locali sottoposti a fumigazione, adeguatamente equipaggiata e preparata, una squadra composta da almeno due persone abilitate alla manipolazione di gas tossici.
 - i. Utilizzare apparecchi portatili di rilevazione di gas tossici in tutti gli ambienti adiacenti al locale ove si effettua la fumigazione, al fine di segnalare immediatamente eventuali fughe di gas dalle aperture sigillate.
3. di tali adempimenti sono egualmente responsabili il titolare della licenza ed il direttore tecnico/fumigatore/fumigator in charge il quale avrà cura di riportarne dettagliata relazione sul "foglio delle operazioni".

Art. 11

(Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico)

- 1. Il titolare della licenza ed il direttore tecnico dovranno, sotto la loro personale e diretta responsabilità, provvedere a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti e dalla presente ordinanza;
- 2. il titolare della licenza ed il direttore tecnico, sotto la loro personale e diretta responsabilità, hanno altresì l'obbligo di:
 - a. impedire l'accesso nei locali sottoposti all'azione dei gas tossici o di sostare nelle zone dichiarate pericolose alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico ed anche a tutte coloro – tra i soggetti abilitati alla manipolazione del gas tossico – di cui non vi è stretta necessità per l'espletamento delle operazioni di fumigazione;
 - b. vigilare che nei locali, a qualsiasi distanza da quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, per i quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione non sorgano durante detta utilizzazione pericoli dipendenti dalle operazioni e di attuare prontamente le occorrenti misure cautelative. In caso di fumigazione in transito tale obbligo è esteso fino a che, sulla base delle caratteristiche fisico chimiche del prodotto utilizzato, la quantità di gas raggiunga un sufficiente livello di alta concentrazione tale da permettere l'effettuazione dei rilievi anche in locali non prossimi a quelli sottoposti a fumigazione;
 - c. tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti le sostanze occorrenti per la produzione di gas tossici o gli stessi gas ed accuratamente chiusi e sigillati i relativi contenitori;
 - d. rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione dei gas tossici prima che si possa effettuare la rioccupazione dei locali;
 - e. curare che il proprio personale abilitato:
 - usi tutte le cautele necessarie durante le manipolazioni dei gas tossici e delle sostanze che possono produrre gas tossici;
 - acceda nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone e non vi rimanga per tempo superiore a quello strettamente necessario;
 - si tenga costantemente munito, durante tutte le fasi di utilizzazione del gas

- tossico, degli apparecchi individuali di riconosciuta e certificata efficacia per la protezione dall'azione dei gas tossici e in perfette condizioni di utilizzo;
- f. non consentire l'accesso nei locali nei quali siano stati utilizzati gas tossici e degli altri per i quali è stata ritenuta necessaria l'evacuazione fin quando non sia cessata ogni possibilità di danno per le persone;
 - g. tenere nota sul "foglio delle operazioni" di tutte le operazioni effettuate nella fase preparatoria, durante e successivamente all'utilizzo dei gas tossici, che andrà consegnato alla Capitaneria di Porto di Catania.

Art. 12

(Disposizioni per le granaglie)

1. In conformità a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 1036/2006 nelle acque del Circondario Marittimo di Catania, le operazioni di imbarco, sbarco e trasporto di granaglie alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto di Catania.
2. Il Comandante di una nave che approda nel Porto o ancora nella Rada di Catania, che trasporti granaglie alla rinfusa deve indicare nella "Nota di informazioni all'Autorità Marittima" gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 *International code for the safe carriage of grain in bulk* ovvero, solo per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del Decreto Dirigenziale 1036/2006 in premessa citato.
3. Prima dell'inizio delle operazioni portuali ed, ogni caso, in orario d'ufficio, dovrà essere depositata in Capitaneria di Porto la seguente documentazione:
 1. Copia della Certificazione (*Document of authorization*) attestante l'idoneità della nave al trasporto di granaglie alla rinfusa ai sensi dell'*International code for the safe carriage of grain in bulk*, adottato dall'Organizzazione marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
 2. Manuale di caricazione delle granaglie ai sensi dell'*International code for the safe carriage of grain in bulk*, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991 corredato di copia dell'estratto in cui è presente la validazione per approvazione attestante la rispondenza del manuale al suddetto Codice;
 3. Copia della *check-list* di sicurezza terra nave di cui alla Risoluzione A.862(20) (Annessi 6 e 6 bis del Decreto dirigenziale 1077/2007);
 4. Copia del piano di caricazione/dscarica di cui alla regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (Annesso 5 del Decreto Dirigenziale 1077/2007);
 5. Dichiarazione del Comandante della nave con la quale attesta di aver ricevuto dal caricatore, per iscritto, adeguate informazioni concernenti la natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed eventuali istruzioni per il trasporto in sicurezza;
 6. In caso di caricazione di granaglie, prima di iniziare le operazioni commerciali, dichiarazione del Comandante della nave attestante:
 - a) il precedente carico contenuto nelle stive;
 - b) che le stive sono pulite ed asciutte;
 - c) di aver concordato con l'impresa portuale responsabile delle operazioni commerciali le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
 - d) che la nave opererà in modo tale che la stessa conservi in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'*International Grain*

Code;

- e) che il carico sarà stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'*International Grain Code* e le istruzioni del manuale di caricazione approvato e che tali procedure sono conosciute dal responsabile dell'impresa portuale che effettuerà le operazioni commerciali;
 - f) che l'accesso alle stive sarà effettuato in conformità alle prescrizioni di cui ai decreti legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999, n. 272;
 - g) allegandovi attestazione, rilasciata e controfirmata sotto la propria responsabilità dal titolare del deposito portuale, che le granaglie provenienti dai depositi portuali non siano state sottoposte a fumigazione ovvero, in caso diverso, attestazione del chimico di porto che certifichi che le granaglie non contengano percentuali di sostanze nocive superiori o uguali ai limiti previsti dalla norma vigente, facendo riferimento in particolare alla Direttiva 2006/15/CE del 07 febbraio 2006 ed ad ogni ulteriore modifica o aggiornamento ovvero norma di recepimento maggiormente restrittiva.
7. In caso di discarica di granaglie, prima di iniziare le operazioni commerciali, dichiarazione del Comandante della nave che attesti:
- a) di aver concordato con l'impresa portuale responsabile delle operazioni commerciali le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche;
 - b) che la nave opererà in modo tale che la stessa conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'*International Grain Code*;
 - c) che la discarica avverrà secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'*International Grain Code* e le istruzioni del manuale di caricazione approvato e che tali procedure sono conosciute dal responsabile dell'impresa portuale che effettuerà le operazioni commerciali;
 - d) che l'accesso alle stive sarà effettuato in conformità alle prescrizioni di cui ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999, n. 272.

4. A seguito della discarica di granaglie, alla dichiarazione integrativa di partenza dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando Nave attestante che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa sono state adeguatamente pulite ed ispezionate, pena il diniego delle spedizioni.

Art. 13

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Restano fermi tutti gli obblighi statuiti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.
2. Il Comandante della nave, gli operatori portuali interessati ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alla fattispecie contemplate dalla presente ordinanza, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.
3. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle

operazioni di movimentazione del carico, il Comando Nave e il responsabile dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza e tutte quelle necessarie a garantire la sicurezza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).

4. Inoltre il datore di lavoro, sulla scorta delle prescrizioni comunicate dal consulente chimico del porto, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

Art. 14

(Clausole di chiusura)

1. Le precauzioni sopra indicate non vanno considerate come esaustive. Pertanto, questa Autorità Marittima si riserva di derogare alle suddette norme e/o di richiedere ulteriori documentazioni, di volta in volta, ritenuti utili per il rilascio delle previste autorizzazioni a tutela della sicurezza portuale della navigazione e dei luoghi di lavoro.

Art. 15

(Sanzioni)

1. I trasgressori alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 16

(Rispetto dell'Ordinanza)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che entrerà in vigore il 24.10.2011 per quanto non espressamente previsto da altre norme di legge e regolamenti.

Catania, li 13.10.2011

Il Comandante
Contrammiraglio (CP)
Domenico DE MICHELE